

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 255/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite - nella riunione tenutasi in Roma il 20 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERRAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI - con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. GIUSEPPE CAFFO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'U.S. VIBONESE CACIO E DELL'U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C) PAR. V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 – NOTA N. 7107/1028PF10-11/SPBLP DEL 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011

2) RICORSO DEL SIG. CAFFO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/0-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l'8.4.2011)

3) RICORSO DELLA SIG.RA IMENEO RAFFAELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/0-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del l'8.4.2011)

4) RICORSO DELL'U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, NONCHÉ AL PROPRIO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 1, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. – N. 7107/1028PF/10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 1'8.4.2011)

La C.G.F., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2, 3 e 4 come sopra rispettivamente proposti dal Procuratore Federale, dal signor Giuseppe Caffo, dalla signora Raffaella Imeneo e dalla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l.:

- accoglie il ricorso del Procuratore Federale e in riforma della delibera impugnata irroga al signor Giuseppe Caffo la sanzione dell'inibizione di mesi 1 e alla società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. quella della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- accoglie il ricorso del signor Giuseppe Caffo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata;
- accoglie il ricorso della signora Raffaella Imeneo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata;
- accoglie il ricorso della U.S. Vibonese Calcio S.r.l., e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata

Dispone restituirsi le tasse reclamo dei ricorsi nn. 2, 3 e 4.

5) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PATTONI MASSIMO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. E DELL'AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C) PARAGRAFI IV E V, N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011 AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 – NOTE NN. 7121/1073PF10-11/SPBLP - 7110/1032PF10-11SP/BLP DEL 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Massimo Pattoni.

6) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. E DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A., DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C) PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011 AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 – NOTE NN. 7116/1019PF10-11/SP/BLP – 7124/1020PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Francesco Rispoli.

7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DARIO D'AGOSTINO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO E DELLA SOCIETÀ GIULIANOVA CALCIO S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL'ART. 85, LETT. C) PAR. V, N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Giulianova Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Dario D'Agostino.

8) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DIOTALLEVI GIUSEPPE, PRESIDENTE CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DELLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L. E LA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 - NOTA N. 7113/1018PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Foligno Calcio S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Giuseppe Diotallevi.

9) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PAGLIUSO FABIANO PAOLO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DELLA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. E LA SOCIETÀ COSENZA CALCIO 1914 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F. PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DI PARTE DEGLI EMOLUMENTI, NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010, NOTE NN. 7118/1016PF10-11/SP/BLP E 7133/1017PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società Cosenza Calcio 1914 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Pagliuso Fabiano Paolo.

10) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. SANTAGUIDA GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DELLA SOCIETÀ F.C. CATANZARO S.P.A. E LA SOCIETÀ F.C. CATANZARO S.P.A. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 - NOTE N. 7128/1039PF10-11/SP/BLP E 7132/1040PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società F.C. Catanzaro S.p.A. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Giuseppe Santaguida.

11) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. PUPINO ANTONIO, PRESIDENTE CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE *PRO TEMPORE* DELLA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. E LA SOCIETÀ F.B. BRINDISI 1912 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010 - NOTA N. 7131/1021PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società F.B. Brindisi 1912 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 al signor Antonio Pupino.

12) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIG.RI FAILLI ANDREA, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.R.L., IMPARATO LUIGI, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.R.L., E LA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.R.L. DALLA VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO, AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DI PARTE DEGLI EMOLUMENTI, NONCHÉ DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS, PER LE MENSILITÀ DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2010, NOTE N. 7127/1029PF10-11/SP/BLP E 7130/1030PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società A.C. Sangiovese 1927 S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 ciascuno ai signori Andrea Failli e Luigi Imparato.

13) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELL'A.S. MELFI S.R.L. E DEL SIG. MORETTI PIETRO, CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DELLA SOCIETÀ A.S. MELFI S.R.L. NONCHÉ DELL'A.S. MELFI S.R.L., DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7115/1034PF10-11 E 7125/1035PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL'ART. 85, LETT. C) PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., PER NON AVER PROVVEDUTO AL 14.2.2011, AL PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI, AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF E DEI CONTRIBUTI ENPALS RELATIVI AI MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE 2010 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale irroga la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica alla società A.S. Melfi S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva e la sanzione dell'inibizione di mesi 1 ciascuno ai signori Giuseppe Maglione e Pietro Moretti.

Collegio composto dai Signori

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Dott. Gerardo MASTRANDREA, Prof. Piero SANDULLI, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Vito GIAMPIETRO, Dott. Antonio PATIERNO, Prof. Mauro SFERAZZA - Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA - con l'assistenza della Sig.ra Maria Mostallino e dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

14) RICORSO DEL GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. D'AGOSTINO DARIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. BERNABEI ANTONIO,**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PARAGRAFI IV) E V) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F, E AGLI ARTT. 8 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. – NOTA N. 7109/1037PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Giulianova Calcio S.r.l. di Giulianova (Teramo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

15) RICORSO DEL F.C. CARPI 1909 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ROSSI MARCELLO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. MALAVASI DAVIDE;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7111/1041PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DELL' ART. 85 LETT. C) PAR. IV E V DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2 N.O.I.F. E DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C. Carpi 1909 S.r.l. di Carpi (Modena) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

16) RICORSO DEL F.C. MATERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7134/1036PF10-11SP/BLP DEL 30.3.2011 - PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, C.G.S., 85, LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, SIGNORI PERNIOLA TOMMASO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'F.C. MATERA E VIRGINTINO VITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA STESSA SOCIETÀ (Delibera CDN – Com. Uff. n. 76 dell'8.4.2011)

17) RICORSO DEL SIG. VIRGINTINO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

18) RICORSO DEL SIG. PERNIOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F., riuniti preliminarmente i reclami nn. 16, 17 e 18 come sopra proposti dal F.C. Matera S.r.l. di Matera, dal signor Virgintino Vito e dal signor Tommaso Perniola:

- accoglie parzialmente il ricorso della società F.C. Matera S.r.l. riducendo la sanzione dell'ammenda a €2.000,00. Conferma nel resto.
- Respinge i ricorsi proposti dai signori Virgintino Vito e Tommaso Perniola.

Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 13 e incamerasi quelle relative ai ricorsi 14 e 15.

19) RICORSO DELL'U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VELTRONI GIORGIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 5 ALLA SIG.RA VELTRONI ILARIA;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7117/1014PF10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DEGLI ARTT. 85, LETTERA C, PAR. IV N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL'ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., ARTT. 8, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 20 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete